

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell' art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica per l'età evolutiva A.Ps.I.A (codice istituto 39, riconoscimento MIUR 20.03.1998 DM 509 – G.U. n. 92 del 21.04.1998) con sede legale e operativa in Cagliari via Tiziano n. 29, codice fiscale 92272810927, nella persona del suo Legale Rappresentante f.f. Dott.ssa Rita Corellas,

E

ASL Oristano con sede legale in via Carducci, 35 – 09170 Oristano, P.IVA 01258180957, rappresentata dal Dott. Federico Argiolas quale Commissario Straordinario in qualità di Legale Rappresentante,

PREMESSO CHE

L'art 3. della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle Scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli. 2 e 8 del Decreto dell'11 Dicembre 1998, n° 509 gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o centri privati accreditati/convenzionati col SSN (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica di intervento in situazioni di emergenza; che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. (circolare MIUR, prot. 2563 del 29.05.2008)

prevedono che, nell'atto di convenzione debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

La Asl di Oristano assicura all'interno dei propri servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee, ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Presso la ASL Oristano si erogano Servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 3 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i responsabili dei servizi e gli organi direttivi della ASL di Oristano

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'art. 1 possono partecipare gli specializzandi esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia abilitati all'esercizio delle rispettive professioni, iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art.18. comma 1 lettera d della Legge n 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta indicato dalla ASL come tutor aziendale

Per ciascun tirocinante, in base alla presente convenzione, viene predisposto dal Soggetto Promotore un progetto formativo e di orientamento contenente:

- Il nominativo del tirocinante

- Il nominativo del tutor aziendale
- Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura
- Le strutture della ASL (sedi, reparti, uffici etc) con specifica finalizzazione alla attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.
- Estremi assicurativi

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

Svolgere le attività previste nel progetto formativo e di orientamento.

Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

S'impegnano altresì ad assolvere tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il Soggetto promotore assicura che i tirocinanti abbiano svolto la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sulla base del rischio rilevato (Art. 37 D.Lgs 81/08);

Il Soggetto ospitante provvede altresì a tutte le misure di protezione, di controllo nei confronti dei rischi occupazionali ed è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08;

Il Soggetto promotore assolve alle previsioni dell'art. 41, sulla sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08; per quanto concerne l'idoneità dei tirocinanti allo svolgimento delle relative attività.

ART. 5

L'istituto di specializzazione A.Ps.I.A. assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

L'invio delle relative polizze assicurative all'azienda ospitante è condizione imprescindibile per l'avvio del tirocinio e costituisce causa di risoluzione della convenzione in caso di inadempimento.

ART. 6

La convenzione ha validità di anni 4 (quattro) dalla data di sottoscrizione della presente.

ART. 7

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione e ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del loro trattamento in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679 del 2016.

In applicazione della normativa nazionale e comunitaria e del Regolamento aziendale sulla Privacy, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili dall'ASL ospitante o di cui la Scuola e/o i tirocinanti venissero in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione dovranno essere considerate riservate. E' fatto divieto alla Scuola ed ai tirocinanti di utilizzare o trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate.

ART. 8

La presente convenzione, redatta in carta libera ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 642/19721 come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986

ART. 9

L'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale agendo, i dipendenti di entrambi gli Enti e gli studenti, ciascuno esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali. La convenzione non comporta l'obbligo di alcune onere finanziario per le parti.

Al termine del tirocinio, il Responsabile del Servizio rilascerà la dichiarazione di avvenuto tirocinio.

ART. 10

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Rappresentante legale A.P.P.S.I.A. Istituto di Specializzazione in Psicoterapia
Psicoanalitica per l'età evolutiva
Dott.ssa Rita Corellas

Il Rappresentante legale ASL di Oristano
Il Commissario Straordinario
Dott. Federico Argiolas